

Aula 'B'

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI



20157/05

18 OTT. 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Salvatore SENESE - Presidente -

R.G.N. 21196/02

Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -

Cron. 20157

Dott. Giovanni AMOROSO - Rel. Consigliere -

Rep.

Dott. Vittorio NOBILE - Consigliere -

Ud. 22/09/05

Dott. Stefano MONACI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

M.A. elettivamente domiciliata in ROMA VIA

DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato LUCA

SPINGARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato BRUNO

MANDRELLI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

DITTA FUNNY BREAD;

- intimata -

avverso la sentenza n. 338/02 del Tribunale di

MACERATA, depositata il 30/04/02 - R.G.N. 63/99;

2005 udita la relazione della causa svolta nella pubblica

3570 udienza del 22/09/05 dal Consigliere Dott. Giovanni





AMOROSO;

udito l'Avvocato MANDRELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ~~Maurizio VELLARDI~~ ^{A. Andreotti VRE} che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

M

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 19/2/1996 [redacted] M.A. [redacted] adiva il Pretore di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir condannare la ditta Funny Bread, in persona del suo legale rappresentante [redacted] S.L. [redacted] al pagamento della somma di £ 258.188.626, o di quella diversa ritenuta di giustizia, previo riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro intercorso con l'intimato dal giugno 1988 al maggio 1995.

Esponiva la ricorrente di aver prestato attività lavorativa come cameriera addetta ai tavoli alle dipendenze della ditta suddetta, osservando quotidianamente l'orario 12-16 e 18,30-1,30.

Allegava la ricorrente, nuora del Sopranzi, che nonostante le prestazioni svolte, non aveva ricevuto che un modesto stipendio mensile pari a £ 500.000, e che a nulla erano valse le richieste di regolarizzazione della sua posizione contributiva e di pagamento delle somme dovute.

Posto ciò, e assumendo che il lavoro era stato prestato con spirito di subordinazione e non in ambito di impresa familiare, la ricorrente svolgeva la domanda suddetta allegando la riconducibilità delle mansioni svolte al V livello del CCNL del settore turismo e pubblici esercizi.

Si costituiva il [redacted] S. [redacted] che resisteva alla domanda e ne chiedeva il rigetto. Allegava il resistente che la [redacted] M. [redacted] essendo disoccupata, dopo il matrimonio con il figlio [redacted] M. [redacted] aveva iniziato a frequentarne il locale, gestito in regime di impresa familiare.

Non ricorreva alcuna forma di prestazione di lavoro subordinato, proseguiva il resistente, poiché la presenza della [redacted] M. [redacted] nel locale era legata alla presenza del marito, senza osservanza di alcun orario di lavoro e senza sottoposizione ad alcun controllo e alla direzione del titolare.

Inoltre, proseguiva il resistente, la [redacted] M. [redacted] proprio avvalendosi della sua posizione di moglie di uno dei compartecipi all'impresa familiare, consumava i

pasti all'interno del locale, e prelevava i generi a lei necessari dalla cucina e dal bar dell'esercizio medesimo.

Quanto alla somma di £ 500 000, essa veniva corrisposta, secondo il S. a mero titolo di regalia, attesa la modesta quota della partecipazione del figlio M. nell'impresa familiare.

Infine, per il caso di riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il resistente svolgeva eccezione di prescrizione relativamente agli emolumenti del periodo 1988-1991.

Il Pretore adito, in esito all'istruzione svolta, respingeva la domanda della M. e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del grado.

Secondo il primo giudice le testimonianze raccolte avevano bensì dimostrato una collaborazione da parte della ricorrente nel locale, ma senza che ciò fosse connotato da alcun vincolo di subordinazione, attesa la genericità delle direttive impartite dal titolare, e riferite dai testimoni medesimi.

Difettava, inoltre, secondo il Pretore, la prova degli altri elementi caratterizzanti la subordinazione, quali la soggezione al potere disciplinare, la sottoposizione all'obbligo di lavorare e al rispetto dell'orario di lavoro.

In particolare, riteneva il primo giudice che, attesa la natura dei rapporti personali tra le parti, la prova della subordinazione andava data con rigore, non potendo bastare, ad esempio, il mero rispetto di determinati orari, ciò essendo necessitato dalle esigenze oggettive dell'esercizio.

2. Avverso la sentenza spiegava appello M. che si doleva della scorretta valutazione delle prove e dell'insufficiente motivazione sui profili che, a dire del primo giudice avrebbero escluso l'esistenza di alcun rapporto di subordinazione. Chiedeva, inoltre, l'escussione dei testi indicati in primo grado e non sentiti dal primo giudice.

Si costituiva in giudizio il S. che resisteva alla domanda e ne chiedeva il rigetto. Il Tribunale, con ordinanza resa all'udienza del 16/1/2002, disponeva l'escussione di altri testimoni fra quelli indicati in prime cure.

Il tribunale quindi con sentenza del 17-30 aprile 2002 ha rigettato l'appello confermando la pronuncia di primo grado.

3. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la M. con un unico motivo di impugnazione.

La parte intimata non si è costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo di ricorso A.M. chiede la cassazione della sentenza del tribunale di Macerata del 17-30 aprile 2002 di rigetto dell'appello nei confronti della pronuncia di primo grado che aveva respinto la sua domanda introduttiva del giudizio diretta all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la ditta Funny Bread di S.L. dal giugno 1988 al maggio 1995 con le pronunce consequenziali in termini di retribuzioni non percepite.

La ricorrente denuncia in particolare il vizio di motivazione della sentenza impugnata che non avrebbe adeguatamente tenuto conto delle caratteristiche della prestazione lavorativa svolta (quella di cameriera ai tavoli) che non richiedeva particolari direttive da parte del titolare dell'esercizio. Inoltre evidenzia la contraddittorietà della sentenza impugnata che parla di causa gratuita della prestazione lavorativa pur a fronte dell'erogazione periodica di una retribuzione mensile.

2. Il ricorso è fondato.

E' vero che questa Corte (*ex plurimis* Cass., sez. lav., 9 novembre 2001, n. 13910) ha più volte affermato – e qui ribadisce – che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva.

Nella specie il tribunale ha considerato che i testi esaminati, sia in primo grado che nel giudizio d'appello, hanno bensì confermato l'attività della M. nel locale, ma non hanno fornito elementi idonei a rivelare il carattere subordinato della stessa.

Il tribunale ha poi escluso che possa farsi ricorso, nella fattispecie, alla presunzione semplice di gratuità della prestazione lavorativa (di cameriera addetta ai tavoli) in quanto svolta da familiare non essendovi prova che tra la M. e il suocero, titolare dell'esercizio commerciale, vi fosse anche convivenza. Non di meno ha ritenuto che difettesse la prova degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato, sia in termini di direttive, sia in termini di orario e di poteri di controllo anche disciplinari, sulla M.

Difettava poi – secondo il tribunale - ogni prova in ordine al potere disciplinare del S. sulla M., pur dandosi atto di generici richiami da parte del S., che redarguiva la M. dicendole che sarebbe anche potuta andare via.

Ad avviso del tribunale non era decisivo, in contrario, il fatto che la M.

beneficiasse di un piccolo assegno mensile (di £ 500.000), che di per sé solo, *in difetto degli altri elementi sintomatici del rapporto di lavoro, non potrebbe costituire argomento risolutivo*
Il tribunale infine non mancava di rilevare che i rapporti familiari intercorrenti tra le parti erano stati perfettamente paralleli al presunto rapporto di lavoro, talché questo era venuto sintomaticamente meno proprio a seguito della separazione della M. da S.M., figlio del titolare dell'esercizio commerciale. Ciò *serve certamente a individuare una solida causa giustificatrice della gratuità della prestazione, chiaramente improntata ai vincoli di solidarietà familiare, nel difetto di prova di qualsivoglia elemento che possa univocamente deporre per la subordinazione*.

T.A.
H.C.

4. Orbene, siffatta motivazione presenta effettivamente il denunciato vizio di insufficienza e contraddittorietà intrinseca.

A fronte di due elementi di fatto che deponevano per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (l'erogazione di un corrispettivo periodico che si atteggiava a retribuzione e l'attività della M. nei locali dell'esercizio commerciale per coadiuvare all'impresa svolgendo semplici mansioni di cameriera ai tavoli), il tribunale ha valorizzato unidirezionalmente le risultanze della prova testimoniale nella parte in cui non avevano mostrato che l'attività svolta dalla M. nell'impresa avesse proprio i caratteri della subordinazione, laddove avrebbe dovuto procedere ad una valutazione

A

comparata e critica di questi elementi contrastanti; tanto più che la mancanza di direttive da parte del titolare dell'esercizio commerciale, di cui i testi non sono stati in grado di riferire, non poteva avere una valenza assorbente quando l'attività lavorativa svolta – qual era quella di cameriera ai tavoli - aveva un contenuto modesto e ripetitivo e che la mancanza dell'esercizio del potere disciplinare non era del tutto dirimente essendo tale potere esercitabile solo in caso di violazioni disciplinari o di comportamenti negligenti. Ma, soprattutto, l'impugnata sentenza svela un'intrinseca contraddittorietà laddove da una parte esclude che si trattasse di attività lavorativa gratuita in un contesto familiare, giacché mancava la convivenza della M. (nuora) con il suocero S.L. titolare dell'impresa; d'altra parte, coniugando il dato dell'erogazione periodica di una somma di danaro da parte di quest'ultimo in favore della nuora M. con la circostanza che la collaborazione nell'impresa ebbe a cessare con la separazione coniugale di quest'ultima, ~~il tribunale~~ ha ritenuto di individuare "una solida causa giustificatrice della gratuità della prestazione" nel contesto di "vincoli di solidarietà familiare". Ed invece la ritenuta esclusione del rapporto di lavoro avrebbe implicato la ricerca da parte del giudice di merito di una plausibile giustificazione di tale erogazione periodica, quale in ipotesi avrebbe potuto essere l'apporto di attività lavorativa del congiunto o affine partecipante all'impresa familiare (art. 230 bis c.c.); ma non poteva certo predicarsi alcuna causa gratuita della prestazione lavorativa a fronte di tale periodica attribuzione patrimoniale.

Il carattere residuale dell'impresa familiare, quale risultante dall'*incipit* della disposizione che l'ha introdotta in occasione della riforma del diritto di famiglia ("*Salvo che non sia configurabile un diverso rapporto ...*"), mira proprio a coprire tutte quelle situazioni di apporto lavorativo all'impresa del congiunto, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado, che non rientrino nell'archetipo del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, con l'effetto di confinare in un'area ben più limitata quella del lavoro familiare gratuito.

Sicché, ove un'attività lavorativa sia stata svolta nell'ambito dell'impresa ed un corrispettivo sia stato erogato dal titolare, il giudice di merito dovrà valutare le risultanze di causa per scriminare tra la fattispecie del lavoro subordinato e quella della compartecipazione all'impresa familiare; ma non può più avere ingresso alcuna causa

gratuita della prestazione lavorativa per ragioni di solidarietà familiare. Quindi è intrinsecamente contraddittorio escludere – come ha fatto la sentenza impugnata - la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ed individuare una causa gratuita dell'attività di collaborazione all'impresa a fronte di un corrispettivo periodico.

4. Il ricorso quindi deve essere accolto e l'impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Ancona che procederà ad una nuova valutazione delle risultanze di causa, emendando la contraddizione sopra rilevata.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Ancona.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2005

Il Consigliere estensore

Il Presidente

(Giovanni Amoroso)

(Salvatore Senese)

Giovanni Amoroso

Salvatore Senese

IL CANCELLIERE
Virgilio Seleggi
Depositato in Cancelleria



oggi 18 OTT 2005
IL CANCELLIERE

Virgilio Seleggi

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533